



COMUNE DI CERVETERI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Area 3[^] - Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente

AVVISO PUBBLICO

Ai cittadini e ai titolari di attività insediate

Si informa che **dal giorno 2 ottobre 2017 entra definitivamente in esercizio il Centro di Raccolta Comunale (c.d. Isola Ecologica) sito in Via Settevene Palo Nuova**, il quale sarà gestito dall'ATI affidataria del Servizio di Igiene Urbana "Camassambiente SpA – A.S.V. Spa" in base alle previsioni contrattuali.

In esso sarà possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuti differenziati:

- ingombranti (codice CER 20 03 07);
- sfalci e potature (codice CER 20 02 01);
- imballaggi di carta e cartone (codice CER 15 01 01);
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02);
- imballaggi in legno (codice CER 15 01 03);
- imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04);
- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07);
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01);
- rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02);
- rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38);
- rifiuti plastici (codice CER 20 01 39);
- rifiuti metallici (codice CER 20 01 40);
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36);
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione - solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 09 04);
- pile esauste (codice CER 20 01 34).


Il conferimento delle suddette tipologie di rifiuto sarà possibile secondo il calendario e negli orari che sono resi pubblici separatamente dal presente avviso.

Per un corretto funzionamento del servizio è stato predisposto un apposito **Disciplinare per la gestione del Centro di Raccolta Comunale c.d. "Isola Ecologica"** che è visibile sul sito web del Comune e, comunque, anche allegato al presente avviso, a cui tutti gli utenti dovranno attenersi, i quali sono invitati a prenderne visione.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Centro Servizi Comunale in Via Settevene Palo Nuova ovvero al Servizio Ambiente del Comune.

Cerveteri, 25 settembre 2017

**F.to Il Dirigente
Ing. Mauro Nunzi**





COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area 3[^] - Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente

Artt. 183, comma 1, lettera mm) e 198, comma 2 D.Lgs 03/04/2006, n. 152
Decreto Ministeriale 08/04/2008 e ss.mm.ii.

DISCIPLINARE per la gestione del Centro di Raccolta Comunale sito in via Settevene Palo Nuova c.d. "Isola Ecologica"

Redatto in data 21/09/2017

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL DISCIPLINARE E FINALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 4	ATTIVITA' AMMESSE E NON AMMESSE NEL CENTRO
ART. 5	DESTINATARI DEL SERVIZIO E ACCESSO AL CENTRO
ART. 6	ORARI DI APERTURA E RESPONSABILE DEL CENTRO
ART. 7	TIPOLOGIE QUALITATIVE DEI RIFIUTI AMMESSI
ART. 8	MODALITA' DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONFERENTI
ART. 9	MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI AMMESSI AL CENTRO
ART. 10	DIVIETI
ART. 11	COMPITI DEL GESTORE DEL CENTRO – GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 12	CONTROLLO DEL COMUNE
ART. 13	SANZIONI
ART. 14	RESPONSABILITA'
ART. 15	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE E FINALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il presente "Disciplinare" regola l'organizzazione, la gestione e le modalità di utilizzo del "Centro di Raccolta Comunale" c.d. Isola Ecologica, così come definito all'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs 03/04/2004, n. 152 e ss.mm.ii., ubicato in CERVETERI alla Via Settevene Palo Nuova, su un'area di proprietà comunale meglio distinta in catasto al Fg. 37 particella 2060/p, al fine del regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Centro di Raccolta Comunale costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani che tende a scoraggiare gli abbandoni di rifiuti incontrollati.

3. La sua gestione è un'attività di pubblico interesse e deve essere svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, richiamati all'art. 178 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.

4. Le finalità del Centro di Raccolta Comunale sono:

- a) Incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili;
- b) scoraggiare gli abbandoni di rifiuti urbani (R.U.) ed assimilati promuovendo la riduzione in fase di produzione di quelli destinati allo smaltimento e ottimizzando e massimizzando la loro raccolta differenziata (R.D.) ai fini del riciclo, recupero e/o riutilizzo;
- c) scoraggiare gli abbandoni di rifiuti urbani pericolosi e favorire il loro conferimento per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
- d) scoraggiare gli abbandoni di rifiuti urbani ingombranti e "R.A.E.E." e favorire il loro conferimento per un'adeguata e distinta gestione anche ai fini di un eventuale riuso.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente "Disciplinare", si specificano le seguenti definizioni:

- a) per "RIFIUTO" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs del 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) per "PRODUTTORE" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) per "DETENTORE" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) per "CONFERIMENTO" si intende l'attività di consegna del rifiuto da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione (al centro di raccolta);
- e) per "RACCOLTA" si intende l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) per "RACCOLTA DIFFERENZIATA" si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione urbana "umida", destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero della materia prima;
- g) per "SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA" si intende il servizio l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, fin dalla fase di conferimento, finalizzato a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;
- h) per "CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" si intende un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento, recintata, custodita ed aperta solo in orari prestabiliti presso la quale i soggetti ammessi, come appresso indicati all'art. 5, possono conferire in modo differenziato varie tipologie di rifiuti urbani e assimilabili, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni;

- i) per "UTENZE DOMESTICHE" si intendono le utenze afferenti locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione facenti capo a persone fisiche residenti nel Comune di CERVETERI o persone fisiche occupanti un'abitazione nel territorio di CERVETERI;
- j) per "UTENZE NON DOMESTICHE" si intendono le utenze afferenti e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e comunque diversi dalle utenze domestiche, facenti capo a operatori economici esercenti attività sul territorio del Comune di CERVETERI che producano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità;
- k) per "RIFIUTI URBANI PERICOLOSI" si intendono i rifiuti individuati al capitolo "20" dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs del 03.04.2006 n. 152 (C.E.R.) indicati con l'asterisco, ovvero ad esempio pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, olii, grassi;
- l) per "RIFIUTI INGOMBRANTI" si intendono i beni durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta dei rifiuti (domiciliare o stradale), esclusi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- m) per "R.A.E.E." si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
- n) per "GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE" si intende il soggetto a cui è affidata la gestione del CENTRO;
- o) Per "RESPONSABILE DEL CENTRO" si intende il soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
- p) per "GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA" si intende il soggetto affidatario del servizio pubblico per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- q) per "ALTRI SOGGETTI GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO CHE PRODUCONO O CHE SONO TENUTI AL RITIRO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI DA UTENZE DOMESTICHE" si intendono il gestore del Centro di Raccolta Comunale o altro gestore di attività e servizi per il comune (es. Multiservizi Caerite S.p.A.), i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.) ubicati /operanti nel Comune che al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un utente domestico, ne ritira l'apparecchiatura usata di tipo equivalente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs 151/2005 e ss.mm.ii. e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che, nello svolgimento della propria attività, ritirano "R.A.E.E." provenienti dai nuclei domestici ubicati nel Comune di Cerveteri.

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. il presente "Disciplinare", adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 198, comma 2 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., rimanda, oltre che alle disposizioni di legge richiamate nello stesso decreto che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione; in particolare il Centro di Raccolta Comunale soggiace al regime di cui al D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009.

ART. 4 – ATTIVITA' AMMESSE E NON AMMESSE NEL CENTRO

1. Nel Centro Comunale di Raccolta sono ammessi:

- a) il conferimento e lo stoccaggio in aree e contenitori delle tipologie di rifiuto di cui all'art. 7;
- b) le operazioni di separazione manuale delle componenti solide e non pericolose dei rifiuti di cui all'art. 7, atte a facilitare o a rendere economicamente vantaggioso il loro riutilizzo o riciclaggio (es. separazione delle parti legnose da quelle metalliche e tessili dei mobili), purché effettuate dal Gestore del Centro di Raccolta Comunale;
- c) lo stoccaggio e la distribuzione agli utenti, purché effettuate dal Gestore del Centro di Raccolta Comunale, di materiale e attrezzature (es. opuscoli, mastelli, sacchetti) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità "porta a porta" e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.

2. Nel Centro Comunale di Raccolta non sono ammessi:

- a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera b);
- b) le operazioni di trasferta, trattamento e trasformazione di rifiuti.

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E ACCESSO AL CENTRO

1. Sono ammessi alla fruizione del Centro di Raccolta Comunale:

- a) utenti domestici, ovvero di civili abitazioni, che producono rifiuti urbani ed assimilabili;
- b) utenti non domestici, ovvero di locali utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi (attività insediate), che producono rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità;
- c) il Comune di Cerveteri;
- d) il Gestore affidatario del servizio di Igiene Urbana del Comune di Cerveteri;
- e) altri soggetti gestori di attività e servizi per il comune (es. Multiservizi Caerire S.p.A.) per i propri rifiuti urbani o assimilabili prodotti o soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti urbani o assimilabili dalle utenze domestiche o non domestiche, ovvero altri soggetti autorizzati dall'ufficio comunale preposto.

2. I soggetti conferenti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, devono essere regolarmente residenti nel Comune di Cerveteri ovvero, se non residenti nel Comune di Cerveteri, devono essere titolari di utenze domestiche sul territorio comunale, comprovabile attraverso il regolare pagamento della TIA o genericamente tassa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali in materia.

3. I soggetti conferenti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero le attività con sede nel Comune di CERVETERI, devono essere regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali in materia, comprovabile attraverso il regolare pagamento della tariffa.

4. Questi ultimi soggetti (utenti non domestici), direttamente (qualora in possesso di quanto indicato al comma 13) o attraverso soggetti autorizzati e fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 11, possono conferire gratuitamente nel Centro i propri rifiuti urbani differenziati, nonché quelli assimilabili di sola carta, cartone e plastica, compresi gli imballaggi, e vetro, oltretutto i R.A.E.E., ma questi ultimi per un'entità non superiore a 800 Kg per ogni mese e comunque con un conferimento giornaliero massimo di 3 pezzi (piccolo conferente), e in ogni caso, per tutte le suddette tipologie di rifiuto, qualora questi non provengano dalle aree/superfici produttive aziendali, ovvero non derivanti da lavorazioni artigianali o industriali, ma solo dalle superfici adibite ad ufficio o rivendita; il limite sopra previsto per i R.A.E.E. si applica anche ai distributori e installatori di cui al successivo comma 5, lettera c);

Resta inteso che lo smaltimento di tutti i rifiuti non rientrati tra i precedenti, quelli speciali e in ogni caso provenienti da attività produttive (artigianali o industriali) non potrà avvenire attraverso conferimento al Centro di Raccolta Comunale o tramite il Gestore del servizio pubblico ma dovrà essere curato direttamente e a proprie spese dall'attività produttiva medesima.

5. L'accesso al Centro di Raccolta Comunale è consentito:

- a) per le utenze domestiche, mediante presentazione, al personale di custodia che provvederà alla registrazione automatica o manuale e, nel caso il Centro sia dotato di sistema di pesatura, alla pesatura delle varie tipologie di rifiuti da conferire, per i residenti di un documento di identificazione (recante indicazione della residenza), mentre per i non residenti titolari di utenze domestiche sul territorio comunale della comprova del regolare pagamento della TIA o genericamente tassa per la gestione dei rifiuti;
- b) per le utenze non domestiche, mediante la presentazione della bolletta della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani regolarmente pagata e previa identificazione del soggetto conferente (attività che conferisce), nonché di quanto indicato al comma 13;
- c) per i soggetti conferenti di cui alla lettera e) del comma 1, ad esclusione della Società interamente partecipata del Comune di CERVETERI (Multiservizi Caerire S.p.A.), ma compresi i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.), nonché i gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, che devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 08.03.2010 n. 65 in corso di validità, dovranno esibire il documento di trasporto conforme all'allegato II del citato D.M. e gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di "A.E.E." anche del modello di cui all'allegato III del medesimo Decreto, mentre per gli altri soggetti terzi autorizzati, oltre all'autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale preposto, anche quanto previsto nella prima parte del precedente punto b) riferita al soggetto concretamente conferente (attività che conferisce).

6. L'accesso al Centro di Raccolta Comunale sarà consentito, in alternativa a quanto sopra, per le utenze e soggetti conferenti di cui al comma 5 che precede, mediante la presentazione di una tessera magnetica di riconoscimento, che potrà essere rilasciata dal Gestore del Centro con le modalità concordate con il Comune:

7. La tessera di cui sopra, potrà essere di colore diverso per distinguere le tipologie di utenti (domestici - non domestici - ecc.), conterrà:

- a) PER LE UTENZE DOMESTICHE: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
- b) PER GLI ALTRI SOGGETTI: denominazione ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

8. I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal Gestore del Centro in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune; la tessera sarà utilizzabile esclusivamente dal titolare, dal coniuge convivente e da parenti entro il 1° grado; chiunque utilizzi una tessera senza averne diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera stessa, dell'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 13; in caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di comunicarlo tempestivamente al competente Servizio comunale; nell'ipotesi di cambiamento di residenza la tessera deve essere consegnata all'Ufficio Tributi del Comune al momento della cancellazione dal ruolo.

9. Il Centro di Raccolta Comunale è normalmente dotato del sistema di identificazione degli utenti che vi accedono; in caso di dotazione del sistema di pesatura dei rifiuti, ogni utente (domestici e non domestici), prima del conferimento, dovrà procedere alla pesatura dei rifiuti conferiti.

10. Al momento del conferimento dei rifiuti destinati al recupero, i soggetti di cui al comma 1, saranno registrati, nel rispetto della legge vigente sulla privacy, a cura del personale addetto, per fini statistici, di controllo ed eventuale attivazione di iniziative di incentivazione sulla raccolta differenziata.

11. Le utenze non domestiche, con riferimento a quanto previsto al comma 4, dopo che questo sarà approvato dall'Amministrazione Comunale, potranno conferire solo i propri rifiuti assimilati agli Urbani determinati dal "Regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani".

12. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta Comunale, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso; per quantitativi particolarmente elevati occorrerà obbligatoriamente contattare preventivamente il Gestore.

13. Ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., con le distinzioni ivi previste, ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le ditte o società titolari delle utenze non domestiche (di cui ai comma 1, lettera b) e comma 5, lettera b) devono essere iscritte nell'apposita Sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

14. In relazione al pagamento della tassa o tariffa rifiuti, l'Amministrazione Comunale può prevedere, con apposito atto, l'individuazione di parametri quantitativi di conferimento dei rifiuti da parte dei singoli utenti o di particolari categorie di utenti, valutati in rapporto alle quantità conferite, dal numero di accessi al Centro di Raccolta Comunale e dalla tipologia di attività esercitata con prevalenza; con il medesimo atto l'Amministrazione Comunale, per i quantitativi eccedenti i parametri individuati, potrà prevedere forme di pagamento delle eccedenze.

ART. 6 - ORARI DI APERTURA E RESPONSABILE DEL CENTRO

1. L'orario di apertura del Centro di Raccolta Comunale, unitamente ai giorni di apertura, è stabilito con apposito atto o disposizione del Dirigente responsabile del Servizio competente e reso noto alla cittadinanza mediante idoneo cartello informativo che sarà collocato al di fuori del Centro e attraverso specifica comunicazione, la quale dovrà essere la più ampia possibile (avviso sul sito del Comune, volantini, manifesti, ecc.), e che sarà posta in essere anche nei casi di variazione dello stesso.

3. il Gestore del Centro di Raccolta Comunale potrà proporre all'Amministrazione Comunale modifiche agli orari stabiliti al fine di renderli maggiormente confacenti alle esigenze del servizio e dell'utenza.

3. Presso il Centro di Raccolta Comunale dovrà essere garantita da parte del Gestore la presenza costante, nella fascia oraria di apertura al pubblico, dei necessari addetti qualificati al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che gli stessi vengano avviati al recupero.

4. Il Gestore è tenuto a individuare e comunicare al competente Servizio comunale il "Responsabile del Centro", munito dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quale responsabile della conduzione dello

stesso, ed eventuali altri soggetti a cui lo stesso Gestore potrà demandare la funzione di coordinamento tecnico e/o la funzione di coordinamento amministrativo delle attività, nonché a provvedere alla formazione del personale operante nel Centro.

5. L'accesso, fuori dai giorni e orari prestabiliti di apertura, è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana per le operazioni e le movimentazioni dei mezzi necessarie alla gestione dell'area o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Centro.

ART. 7 – TIPOLOGIE QUALITATIVE DEI RIFIUTI AMMESSI

1. Presso il Centro di Raccolta Comunale, con le modalità di cui punto 4.1 dell'allegato I del D.M. 08/04/2008, modificato dal D.M. 13/05/2009, potranno essere conferite le tipologie di rifiuto di cui all'Elenco contenuto nell'autorizzazione all'esercizio del Centro rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.M., ovvero stabilito con apposito atto o disposizione del Dirigente responsabile del Servizio competente, oggetto di raccolta differenziata e corretto avvio a smaltimento e/o recupero, quali in generale:

- a) i rifiuti domestici recuperabili provenienti da utenze domestiche (civile abitazione);
- b) i rifiuti ingombranti e rifiuti pericolosi provenienti da utenze domestiche (civile abitazione);
- c) i rifiuti assimilati agli urbani recuperabili provenienti dalle utenze non domestiche;
- d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche e private, quali: giardini, parchi, ecc., nonché da aree cimiteriali;
- e) i rifiuti inerti provenienti da utenze domestiche (civile abitazione), quali ad esempio calcinacci, scarti edilizi provenienti da piccoli lavori di manutenzione domestica, ecc.

2. Le specifiche tipologie qualitative di rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta Comunale, organizzati per tipologia e codice "C.E.R." sono indicati nell'Elenco di cui al comma 1 e potranno essere conferiti con le limitazioni quantitative di cui all'art. 5, commi 4 e 11, in quest'ultimo caso qualora definite con apposito atto, e qualitative (tipologie di rifiuti) imposte dall'autorizzazione o atto di cui al comma 1.

ART. 8 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONFERENTI

1. I rifiuti dovranno essere suddivisi all'origine dal soggetto conferente e conferiti nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o rifiuto diverso.

2. I soggetti conferenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente "Disciplinare" ed in particolare a:

- conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti ammessi;
- conferire i rifiuti suddivisi per tipologie, diversificando i rifiuti a partire dal carico sui mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
- seguire attentamente le indicazioni e istruzioni impartite del personale preposto alla gestione del Centro, nonché quelle riportate sulla apposita segnaletica e cartellonistica;
- soffermarsi nelle zone destinate al deposito dei rifiuti, così come nell'area del Centro in genere, esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di ammasso/deposito e di movimentazione dei materiali e containers;
- porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

3. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

4. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati deve essere eseguito dal soggetto conferente previo assenso fornito del personale preposto alla gestione del Centro; laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati sarà eseguito dal personale preposto stesso, il quale valuterà la necessità di accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti; in ogni caso fornirà tutte le necessarie informazioni e indicazioni al soggetto conferente.

5. I rifiuti devono essere collocati dai soggetti conferenti nei contenitori dedicati, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

6. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

7. I rifiuti liquidi, se conferibili, devono essere depositati in serbatoi/cisterne con dispositivi antitraboccamento e contenimento.

8. Possono essere conferiti solo i "R.A.E.E." originati dalle utenze domestiche e i "R.A.E.E." di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, assimilabili a quelli originati dalle utenze domestiche, ossia non provenienti dalle aree produttive aziendali, ovvero non derivanti da lavorazioni artigianali o industriali, ma solo dalle superfici adibite ad ufficio o rivendita, come da art. 5, comma 4.

9. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono essere divisi secondo i seguenti raggruppamenti:

- a) freddo e clima;
- b) altri grandi bianchi;
- c) Tv e monitor;
- d) elettronici;
- e) sorgenti luminose.

10. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 e ss.mm.ii., tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta Comunale può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai "R.A.E.E."; nelle predette ipotesi lo smaltimento dei "R.A.E.E." è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i "R.A.E.E." a un operatore o centro autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

11. Il Gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo quanto stabilito dal presente "Disciplinare".

12. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita nel Centro di Raccolta Comunale non deve essere superiore a tre mesi. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.

13. Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, dal conferimento della frazione organica umida, qualora conferibile, deve essere garantito l'avvio agli impianti di recupero entro 72 ore, salvo causa di forza maggiore che ne impediscano il trasporto agli impianti accertata dal competente Servizio comunale.

14. Per i rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche, a cura del Gestore del Centro di Raccolta Comunale, dovrà essere compilata la scheda "Allegato Ia", così come prevista dal D.M.08.04.2008 e ss.mm.ii.

15. Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali ed artigianali.

ART. 9 – MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI AMMESSI AL CENTRO

1. La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate:

- a) saranno accettati nel Centro solo i rifiuti previsti nell'Elenco di cui all'art. 7, comma 1, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, nonché da quelle assimilabili a queste ultime (scuole, uffici pubblici, ecc.);
- b) i rifiuti devono essere asciutti e già separati per frazioni omogenee prima del conferimento;
- c) prima del conferimento dei rifiuti saranno espletate le procedure di identificazione degli utenti, accettazione dei rifiuti e le eventuali relative pesature.

ART. 10 - DIVIETI

1. All'interno del Centro di Raccolta Comunale, fermo restando che è vietato l'accesso ed il conferimento al di fuori degli orari di apertura stabiliti, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti e/o dal Gestore del Centro, è fatto espresso divieto agli utenti o soggetti conferenti:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e tutto ciò che è presente nel Centro;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti in prossimità del Centro al di fuori di esso;

- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dei contenitori e/o delle aree dedicate nel Centro;
- d) introdurre tipologie di rifiuti in aree e/o contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- e) effettuare qualsiasi cernita ed asportazione non autorizzata del materiale conferito;
- f) occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, in particolare se la natura inquinante del materiale conferito sia tale da sfuggire al controllo visivo;
- g) effettuare attività di commercio o permuta all'interno del Centro;
- h) conferire al Centro tipologie di rifiuti diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente "Disciplinare".

2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente "Disciplinare", fatte salve le responsabilità civili e penali per le fattispecie che costituiscono reato, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dalle normative vigenti, sono punite sanzionate come da successivo art. 13.

3. Qualora l'utente o soggetto conferente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al presente "Disciplinare", il Gestore è tenuto a scoraggiarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se del caso, richiedendo l'intervento del Corpo di Polizia Locale.

ART. 11 – COMPITI DEL GESTORE DEL CENTRO – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore del Centro di Raccolta Comunale è il soggetto al quale l'Amministrazione Comunale ha affidato la conduzione e la gestione dell'area e delle attrezzature ed i relativi oneri sono ricompresi nel canone del Servizio di Igiene Urbana che il Gestore espleta per il Comune di CERVETERI, come da atto di affidamento del Centro.

2. Il Gestore è tenuto alla conduzione del Centro nel pieno rispetto del presente "Disciplinare" e di quanto previsto dalla normativa vigente, al rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto di affidamento del Centro disposta dall'Amministrazione Comunale e di quanto altro previsto dal D.M. 08/0472008 e ss.mm.ii., nonché da quanto previsto dal Contratto stipulato con il Comune di CERVETERI per il Servizio di Igiene Urbana e nei relativi allegati.

3. In particolare il Gestore del Centro, oltre all'apertura, chiusura e presidio del personale addetto, durante gli orari di apertura del Centro, avrà il compito di:

- effettuare le registrazioni, preferibilmente su supporto informatizzato, dei seguenti dati degli utenti che conferiscono al Centro: documento di riconoscimento; data di conferimento; nominativo o ragione sociale; residenza o sede; tipologia e quantitativo del rifiuto conferito;
- compilare e registrare, preferibilmente in un archivio elettronico, le cui caratteristiche devono essere concordate con il Comune, le schede di cui agli allegati Ia e Ib del DM 08.04.2008 e ss.mm.ii.: Allegato Ia, riferita al conferimento delle utenze non domestiche; Allegato Ib, per i rifiuti avviati a recupero/smaltimento (in uscita) dal Centro di Raccolta Comunale;
- provvedere alla trasmissione al competente Servizio comunale, con la frequenza richiesta dallo stesso, dei dati riguardanti la quantità complessiva conferita di rifiuti per frazione omogenea, specificando la destinazione e l'operazione di recupero finale, al fine di consentire a quest'ultimo di assolvere alle disposizioni di legge in materia ambientale;
- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;
- verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto degli obiettivi e dei limiti individuati come dal presente "Disciplinare";
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti ovvero alla riduzione della sua produzione;
- trasmettere al Comune gli eventuali reclami espressi dai soggetti conferenti;
- segnalare agli uffici competenti, ogni significativa violazione del presente "Disciplinare" e/o qualsiasi disfunzione rilevata riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro da parte dei soggetti conferenti;

- rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti o abusivamente collocati fuori dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- eseguire e rispettare le disposizioni del D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii. e le altre norme applicabili all'attività di gestione del Centro;
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno del Centro;
- provvedere alla puntuale attuazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio del Centro di Raccolta Comunale;
- provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle recinzioni, degli impianti, dei piazzali, delle attrezzature e di quant'altro presente nel Centro;
- provvedere, al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne al Centro, qualora la natura dei rifiuti lo consente, al ritiro degli stessi e alloro conferimento negli specifici contenitori a seconda della tipologia;
- mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica e dare adeguata pubblicità dei dati inerenti i conferimenti dei rifiuti, nonché a realizzare un opuscolo informativo per l'utilizzo del Centro.
- predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro, appositi cartelli recanti le principali norme di comportamento indicate nel presente "Disciplinare";
- gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, se necessario, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro connesse alla gestione del Centro.

4. Il personale impegnato nell'esercizio del Centro, a cura, onere e responsabilità del Gestore, dovrà essere sottoposto a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali sul lavoro.

5. Il personale impegnato nella gestione operativa del Centro dovrà indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dal Gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine con apposto il tesserino con le generalità dell'operatore, nonché essere dotato dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative d'igiene e antinfortunistiche; tutto il personale impiegato nell'esercizio del Centro dovrà essere munito di tesserino con le proprie generalità, il quale dovrà essere ben visibile all'utenza al fine di permettere a quest'ultima l'identificazione dell'addetto.

6. Nei rapporti con i soggetti conferenti il personale dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia e dovrà fornire agli stessi adeguata assistenza al fine di garantirne la sicurezza.

ART. 12 - CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Servizio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente "Disciplinare".

2. Sono fatte salve le competenze delle Autorità competenti in materia di controllo e verifica del rispetto della normativa applicabile.

3. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi competenti delle Autorità di controllo, del contenuto di sacchi, cartoni o altro per presunte violazioni alle norme del presente "Disciplinare".

4. Il Servizio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti e l'Autorità competenti in materia di controllo potrà in qualunque momento decidere, con apposito atto di accesso, di avvalersi di mezzi audiovisivi (videoregistrazione) per il controllo del Centro e dell'area prospiciente, qualora se ne ravvisi la

necessità o l'opportunità; le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.

5. Nel caso di cui al precedente comma 4 saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione; le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 13 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), c), d), f) ed h) sono considerate "abbandono di rifiuti" e come tali soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero nella fattispecie:

a) da Euro 300,00 a Euro 1.500,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi;

b) da Euro 600,00 a Euro 3.000,00 se trattasi di rifiuti pericolosi.

2. La violazione prevista dall'art. 10, comma 1 lett. a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

3. Le violazioni previste dall'art. 10, comma 1, lett. e) e g), comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, salvo l'attribuzione di responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel Centro al di fuori dell'orario di apertura.

4. A chiunque utilizzi o tenti di utilizzare per l'accesso al Centro una tessera di cui all'art. 5, comma 6, senza averne diritto, oltre al ritiro immediato della tessera stessa, come previsto all'art. 5, comma 8, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

5. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni (risarcimento di eventuali danni subiti, ecc.) nei confronti dei responsabili degli illeciti di cui all'art. 10 del presente "Disciplinare".

6. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del Centro o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza di conferimenti difformi dalle norme previste dal presente "Disciplinare".

7. L'autorità competente ad irrogare le suddette sanzioni amministrative pecuniarie è il "Comune di CERVETERI – Corpo di Polizia Locale", informato dal gestore del Centro;

8. Il personale preposto dal Gestore alla sorveglianza del Centro è tenuto a verificare il rispetto del presente "Disciplinare" e a segnalare eventuali infrazioni al Corpo di Polizia Locale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientale.

9. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.

10. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del Centro è da intendersi di competenza e soggetta alla vigilanza del Comune di CERVETERI.

11. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente "Disciplinare" sono introitati dall'Ente competente.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

1. Il Gestore del Centro di Raccolta Comunale è responsabile della conduzione e della manutenzione dello stesso e, come tale, è soggetto alle penali e alle sanzioni previste in caso di incidente o inadempienza verso il presente "Disciplinare" e le eventuali prescrizioni del contratto di affidamento del Servizio di Igiene Urbana e del titolo autorizzatorio alla gestione del Centro.

2. L'amministrazione comunale e i suoi funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo o colpa del Gestore del CDR o del personale addetto, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

3. Qualora all'interno del Centro si verificassero danni a terzi di qualsiasi natura ascrivibili ai soggetti conferenti, causati dal mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore del Centro o dal personale addetto, ovvero previste dal presente "Disciplinare" o comunque dovute a comportamenti non conformi alle più elementari norme di prudenza e di sicurezza, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore del Centro, o il personale addetto, e il Comune da ogni responsabilità; nel qual caso i soggetti conferenti sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comune può apportare modifiche ed integrazioni al presente "Disciplinare" alla luce dei risultati ottenuti e di eventuali problemi evidenziati durante il corso della gestione del Centro, così come qualora risulti necessario apportare allo stesso correzioni o integrazioni migliorative, ivi compresa l'applicazione di un sistema di incentivi per le utenze conferenti.

3. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Disposizione del Dirigente competente, la quale sarà recepita da successivo ed apposito atto.

4. Il presente "Disciplinare" integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani e con la sua entrata in vigore cessano di avere efficacia i provvedimenti comunali che risultino in contrasto con lo stesso.

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente "Disciplinare" si applica la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti urbani, le norme igienico sanitarie e i regolamenti comunali di Igiene Urbana nonché, in particolare, il Centro di Raccolta Comunale dovrà essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali contenute nel D.M. 8.04.2008 e ss.mm.ii.

6. Il presente "Disciplinare" dopo la relativa approvazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
